

COMUNE DI VILLAFALLETTO
Provincia di Cuneo

REP.

**ACCORDO PER LA CONCESSIONE IN USO DI
INFRASTRUTTURE PUBBLICHE ALLA SOCIETA' ISI LINE
SRL**

Il **Comune di VILLAFALLETTO** di seguito denominato "Comune", con sede in VILLAFALLETTO, Piazza Giuseppe Mazzini, 19 (CN) e P.I. **00466960044** - C.F. **86000750041** rappresentato dal sig. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

e

la **Società ISI Line S.R.L.** con sede in Saluzzo (CN), via Marconi, 2 , e rappresentata da Massimo Mellano in qualità di Direttore Generale e nel seguito denominata per brevità "ISI LINE"

PREMESSO CHE

- il Comune e ISI Line ritengono che la disponibilità diffusa e pervasiva di una rete a larga banda e, in prospettiva, a larghissima banda, costituisca una piattaforma abilitante lo sviluppo di applicazioni e contenuti digitali per cittadini, imprese e istituzioni;
- il Comune ritiene che la disponibilità di servizi evoluti di telecomunicazioni attraverso la larga banda sia un elemento cardine per lo sviluppo, in termini di crescita economica, sociale e culturale, di attrattività del territorio e soprattutto di qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese;
- il Comune è proprietario di molteplici infrastrutture civili sotterranee esistenti sia vuote che parzialmente occupate con reti di vari servizi quali, a titolo di esempio, la rete di pubblica illuminazione, la rete fognaria, la rete semaforica, la rete di videosorveglianza, del teleriscaldamento;
- la ISI Line, titolare di Autorizzazione Generale per il servizio telefonico accessibile al pubblico e di Autorizzazione Generale per l'installazione e fornitura di una rete pubblica di comunicazione elettronica per l'intero territorio nazionale, rilasciate dal Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento Comunicazioni in data 21/12/2012 in rinnovo della Licenza individuale ex Delibera Agcom n. 820100/CONS, ha presentato ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 112/2008, convertito con legge n. 133/2008- richiesta per l'uso di predette tubazioni passacavi ai fini dello sviluppo ed esercizio di una rete di telecomunicazioni;
- la ISI Line sta perseguendo un piano di sviluppo di una rete a banda ultralarga che prevede, tra l'altro, la posa di fibra ottica con disponibilità agli armadi telefonici;
- le predette infrastrutture civili sotterranee esistenti e di proprietà del Comune sono impiegabili per la posa di cavi in Fibra Ottica;
- ai sensi del citato D.L. 112/2008 così come convertito dalla legge 133/2008, e successive modifiche gli Operatori di comunicazione possono utilizzare per la posa della fibra nei cavidotti, senza oneri, fatti salvi i canoni e tasse di cui al successivo art. 3, le infrastrutture civili già esistenti di proprietà a qualsiasi titolo pubblica o comunque in titolarità di concessionari pubblici;

Tutto ciò premesso, al fine di disciplinare i reciproci rapporti, il Comune e la ISI LINE convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – OGGETTO

Con la sottoscrizione del presente accordo, il Comune concede in uso non esclusivo a ISI Line, per la posa e l'esercizio di infrastrutture contenenti cavi in fibre ottiche, tubi delle infrastrutture civili sotterranee passacavi di cui alle premesse, nei limiti consentiti dalla normativa tecnica vigente in termini di coefficiente di riempimento, dei cunicoli stessi, tenendo conto delle necessità di sviluppo delle reti comunali.

Art. 2 - ESERCIZIO

Ai fini dell'esercizio degli impianti di Telecomunicazioni di proprietà di ISI Line, il Comune assicura che le proprie infrastrutture civili sotterranee passacavi citate nelle premesse non accoglieranno impianti di trasporto di energia elettrica e gas fatta eccezione per i cavi per la pubblica illuminazione, per la rete semaforica, per la rete dati comunale o regionale e/o per altre necessità comunali escluse comunque reti di distribuzione di energia elettrica.

Gli interventi di riparazione dei guasti all'impianto di Telecomunicazioni di ISI Line, saranno eseguiti autonomamente dalla stessa previo avviso che dovrà pervenire a mezzo fax al numero: XXXXXXXX oppure via **e-mail** : XXXXXXXXXX

Art 3 - ONERI

Il Comune, ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. n. 259/03 e dell'art. 2 del DL. n. 112/08, convertito con legge n. 133/08, non impone alcun onere a ISI LINE per l'utilizzo dei cavidotti di cui al precedente art. 1, fatta salva l'applicazione della tassa per occupazione di spazi pubblici di cui al capo II del D.Lgs 507/93 oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al D.Lgs 446/97 e successive modificazioni. A tale scopo ISI Line si impegna a comunicare al Comune entro il 30 aprile di ogni anno il numero di utenze complessive riferite al 31/12 dell'anno precedente in base a quanto previsto dalla normativa vigente. In caso di inadempimento il Comune si riserva la facoltà di risolvere il presente accordo.

Nello specifico, l'Ente preposto al rilascio delle autorizzazioni si deve limitare a richiedere il pagamento alternativamente della sola TOSAP o COSAP, ma non potrà richiedere polizze fidejussorie a garanzia della regolare esecuzione dei ripristini.

Ai sensi degli artt. 88 e 93 del D.Lvo 259/03 il comune non potrà chiedere altri oneri alla soc. ISI Line neppure avvalendosi dell'art. 27 del D.Lgs n. 285 del 1992 (Codice della Strada) il quale stabilisce che "L'autorità competente al rilascio dei provvedimenti autorizzatori può chiedere un deposito cauzionale".

A tal proposito si segnala che il legislatore è intervenuto in materia introducendo, con la L. 18 giugno 2009, n. 69, un'apposita disposizione all'interno dello stesso Codice della Strada, l'art. 231, il quale stabilisce che, in deroga a quanto previsto dal capo I del titolo II del Codice della Strada, in materia di rilascio dei permessi per la realizzazione di impianti di telecomunicazioni si applicano le disposizioni di cui al capo V del titolo II del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo del giorno 01 agosto 2003, n. 259.

Art 4- TERMINI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO

A sensi dell'art. 88 comma 7 del citato decreto legislativo n. 259/03 e successive modificazioni, il Comune si impegna a rilasciare i permessi di scavo entro il termine di 10 (dieci) giorni per scavi inferiori ai 200 metri e 30 (trenta) giorni per scavi oltre i 200 metri dalla presentazione della domanda.

ISILine nel caso in cui siano trascorsi i termini di cui sopra senza l'ottenimento esplicito dei permessi, previa comunicazione di inizio attività, realizzerà i lavori in silenzio-assenso ed in conformità alla documentazione presentata e alle eventuali modifiche concordate con il Comune, nel rispetto delle vigenti norme in materia; oltrepù nel caso di apertura buche, apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa di cavi o tubi aerei su infrastrutture esistente, allacciamento utenti il termine è ridotto a 8 (otto) giorni.

Il Comune si impegna a utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento con Infratel agevolando il raccordo con i Settori Lavori Pubblici, Viabilità, Polizia Locale ed in genere con i Settori interessati dalle attività oggetto dell'intervento autorizzato, al fine di semplificare l'attività amministrativa e di snellire i conseguenti procedimenti di decisione, autorizzazione e di controllo

Il Comune si impegna ad adottare strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione in materia di quantificazione degli oneri di occupazione di suolo, e di verifica della corretta esecuzione delle opere di ripristino, e comunque nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 93 del DLgs 259 del 1 agosto 2003, dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 1 ottobre 2013 e dal decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33;

Il Comune si impegna ad attivare tutte le necessarie procedure atte ad assicurare la spedita realizzazione delle opere previste, garantendo la piena applicazione delle disposizioni dell'art. 93 del D.Lgs. 259/2003 e del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33;

Art. 5 - PRIMA INSTALLAZIONE RETI ISI LINE, MANUTENZIONE EFFETTUATA DA ISI LINE, MANUTENZIONE EFFETTUATA DAL COMUNE - ULTERIORI OBBLIGHI

Per quanto attiene alle modalità di posa ed alle prescrizioni tecniche cui è tenuta ad attenersi ISI Line, le Parti faranno riferimento a quanto definito all'interno delle "Prescrizioni tecniche per la posa di cavi in fibra ottica per le Telecomunicazioni nelle infrastrutture pubbliche esistenti" allegate al presente Accordo.

Art. 6- CESSIONE

Nell'eventualità che le tubazioni passacavi concesse in uso siano cedute in proprietà a terzi, il Comune si impegna a trasferire ed a salvaguardare i titoli acquisiti dalla ISI Line in forza del presente accordo. Il presente accordo continuerà ad avere piena validità anche in caso di trasformazione della ISI Line o di sua fusione ai sensi degli artt. 2504 e segg. del Codice Civile.

Art. 7 - CESSIONE DELLA CONCESSIONE D'USO

La ISI LINE, ferma restando ogni facoltà di utilizzo dei cavi e dei minitubi posati per gli scopi ed ai sensi di cui al citato DL. n. 112/08, non potrà in alcun modo concedere in uso l'infrastruttura del Comune né trasferire detto uso a soggetti terzi senza autorizzazione scritta da parte del Comune stesso. In caso contrario, si avrà la risoluzione del presente accordo.

Art. 8 - PROPRIETÀ DEI BENI

Il Comune conviene che le infrastrutture ed ogni connessa opera realizzata da ISI Line in virtù del presente accordo, siano esse posate nel suolo o nel sottosuolo pubblico, ovvero posate all'interno di infrastrutture e cavidotti del Comune adibite ad altri servizi e sotto servizi, costituiscono proprietà di cui ISI Line è esclusiva titolare e di conseguenza, le potrà iscrivere nei propri registri dei beni patrimoniali. Fin da ora le Parti precisano e concordano che ISI Line manterrà la proprietà dei cavi e di tutte le infrastrutture, anche una volta che sia eventualmente spirato il periodo concessorio fissato al successivo art. 8, o sia comunque venuto meno l'utilizzo concessore sulla scorta del presente accordo, ovvero ancora qualora il presente accordo si sia in qualsivoglia modo e per qualsivoglia motivo risolto. Per contro, i cavidotti e tutte le altre infrastrutture di cui al terzo capoverso della parte "premesse", già adibiti per sotto servizi del Comune, che siano utilizzati da ISI LINE per lo sviluppo della propria infrastruttura e per l'alloggiamento dei cavi, rimangono di esclusiva proprietà del Comune. Il Comune garantisce a ISI Line che i cavidotti e le infrastrutture concessi in uso in virtù del presente accordo, sono liberi da vincoli. Essi possono essere destinati dal proprietario ad altri usi, ma soltanto in assenza di controindicazioni tecniche e operative che non lo consentano.

Art. 9 - EFFICACIA E DURATA

Il presente accordo sarà efficace dalla data di sottoscrizione ed avrà una durata di **anni VENTI**. Prima della scadenza l'atto potrà essere prorogato di comune accordo e previa sottoscrizione di entrambe le parti, per ulteriori VENTI anni.

Art. 10 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Fermo restando il diritto ad ottenere il risarcimento degli eventuali danni subiti, le parti concordano che il presente accordo si intende risolto nei seguenti casi:

- nel caso previsto all'art. 3 del presente accordo
- in caso di inadempimento degli obblighi di cui all'art. 6 e 7 del presente accordo
- qualora la ISI Line sia soggetta a liquidazione o procedure concorsuali
- qualora la ISI Line fosse destinataria di un provvedimento di decadenza, revoca o sospensione dei titoli e/o delle licenze richiamate in premessa.

Art. 11- RISERVATEZZA

Ciascuna parte si impegna a non divulgare o a rendere disponibili a terzi le informazioni definite riservate, con la sola eccezione della comunicazione al proprio personale o a società espressamente incaricate delle attività necessarie per dare esecuzione al presente accordo.

A tal fine, ciascuna parte adotterà ogni misura che riterrà necessaria od opportuna e sarà comunque ritenuta responsabile nei confronti dell'altra parte per le eventuali violazioni da parte del proprio personale rispetto all'impegno di riservatezza assunto.

Art. 12 - REGISTRAZIONE

Il presente accordo sarà registrato solo in caso d'uso. Eventuali oneri e spese diversi da IVA relativi al presente Atto saranno a carico di ISI Line.

Art. 13 - FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere circa la validità, l'interpretazione e l'esecuzione della presente scrittura, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di CUNEO. Le parti si danno reciprocamente atto che il presente accordo è il risultato di reciproca negoziazione e, pertanto, esso è sottratto all'applicazione delle previsioni di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile.

Redatto e sottoscritto in doppio originale di cui uno per ciascuna delle parti, letto approvato e sottoscritto.

XXXXXXXXXX, li

COMUNE DI VILLAFALLETTO

(.....)

La ISI LINE, per accettazione espressa di tutte le clausole e condizioni della presente concessione
ISI Line

(Mellano Massimo)